



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 maggio 2009 (15.05)
(OR. en)**

9324/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0042 COD)**

**CODEC 660
AVIATION 68**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4 - 7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Paolo COSTA (ALDE/ADLE - IT) ha presentato, a nome della commissione trasporti e turismo, una relazione contenente due emendamenti (emendamenti 1 e 2) alla proposta di regolamento.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i gruppi politici ALDE/ADLE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE e UEN hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento 3). Questo unico emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 7 maggio 2009, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 3) alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti,¹ il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo " ■ " e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo " || ".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 22.5.2009 per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (COM(2009)0121 – C6-0097/2009 – 2009/0042(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0121),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0097/2009),
 - visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0274/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

(1) La crisi economica e finanziaria globale colpisce oggi gravemente l'attività dei vettori aerei. La crisi ha provocato una forte contrazione del traffico aereo durante la stagione di programmazione invernale 2008/2009. La stagione di programmazione estiva 2009 risentirà anch'essa della crisi economica.

(2) Affinché la mancata utilizzazione delle bande orarie assegnate per la stagione estiva 2009 non determini per i vettori aerei la perdita dei loro diritti su tali bande orarie, è necessario precisare con chiarezza e senza ambiguità che tale stagione è colpita dalla crisi economica.

(2 bis) È opportuno che la Commissione *continui* a studiare l'impatto della crisi economica sul settore aereo. Se la situazione *economica* dovesse continuare a deteriorarsi *prima del periodo di programmazione* invernale 2009/2010, la Commissione potrà *presentare una proposta volta a* prorogare totalmente o parzialmente *il regime contemplato dal presente regolamento* per la stagione invernale 2010/2011. *Tale proposta dovrebbe essere preceduta da una valutazione d'impatto esaustiva che ne esamini le possibili ripercussioni sulla concorrenza e sui consumatori e dovrebbe essere elaborata soltanto nell'ambito di una proposta di revisione generale del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità⁴, al fine di ovviare alle attuali inefficienze nell'assegnazione delle bande orarie e di garantire l'utilizzo ottimale delle già scarse capacità presso gli aeroporti congestionati.*

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 95/93 ||. Tale modifica non pregiudica in alcun modo i poteri attribuiti alla Commissione europea in relazione all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE,

¹ GUC ||

² GUC ||

³ Posizione del Parlamento europeo del 7 maggio 2009.

⁴ GUL 14 del 22.1.1993, pag. 1. ||

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato:

1) *L'articolo 10 bis è sostituito dal seguente:*

"Articolo 10 bis

Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, per il periodo di programmazione estivo 2010, delle serie di bande orarie che erano state loro assegnate all'inizio del periodo di programmazione estivo 2009 in conformità alle disposizioni del regolamento.

2) *L'articolo 10 ter è soppresso.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente